

EMENDAMENTI 090-090

presentati da Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relazione

James Nicholson

Nuovi prodotti alimentari

A8-0046/2014

Proposta di regolamento (COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD))

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 26 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.***
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere da ...*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun***

periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 4 e all'articolo 17, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 14, paragrafo 4, e dell'articolo 17, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

**GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.*